



COMMISSARIO AD ACTA

**per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei ministri in data 05.08.2021**

DECRETO

N. 3

IN DATA 31-01-2023

OGGETTO: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE C.U.S. CENTRO DIURNO "I COLORI DELLA VITA" DI ISERNIA. SOTTOSCRIZIONE ACCORDO CONTRATTUALE. PROVVEDIMENTI.

L'Istruttore/Responsabile d'Ufficio

GIUSEPPINA TROFA

Il Direttore del Servizio
Servizio di supporto alla struttura commissariale

MARINA PREZIOSO

IL COMMISSARIO AD ACTA

AFFIANCATO DAL SUB COMMISSARIO AD ACTA

RICHIAMATE

- la deliberazione adottata in data 5 agosto 2021 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, con la quale il dott. Donato Toma è stato nominato quale Commissario *ad acta* per l'attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR molisano, secondo i Programmi Operativi di cui all'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, confermando i contenuti del mandato commissariale affidato con deliberazione del 31 marzo 2021;
- la deliberazione adottata in data 31 marzo 2022 dal Consiglio dei Ministri con la quale l'avv. Giacomo Papa è stato nominato sub Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Molise e dei successivi Programmi operativi, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione del mandato commissariale;

VISTO l'Accordo sul Piano di rientro di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico della Regione Molise, stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, tra il Ministro della Salute, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Regione Molise in data 27 marzo 2007, poi recepito con Delibera di Giunta Regionale del 30 marzo 2007, n. 362;

VISTO il D.Lgs n. 502/92, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e s.m. e i., artt. 8 *quater* e seguenti;

VISTA la Legge Regionale 24 giugno 2008, n. 18, "*Norme regionali in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture ed all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*", con particolare riferimento all'art. 15 e ss.;

VISTI:

- il DPCM 12 gennaio 2017 "*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*", con particolare riferimento agli articoli 26 e 33;
- il Patto per la Salute per gli anni 2019 - 2021, sancito in Conferenza Stato Regioni con l'Intesa del 18 dicembre 2019;

RICHIAMATI il Decreti del Commissario *ad Acta*:

- n. 24 in data 30 marzo 2017, recante "*L.R. 24 giugno 2008, n. 18 – art. 15. Accreditamento istituzionale del Centro Diurno "I Colori della Vita" di Isernia*";
- n. 14 in data 27 aprile 2022, recante "*Regolamento regionale n. 1/2004 'Regolamento applicativo della legge regionale n. 30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.a' - Definizione delle tariffe minima e massima pro capite pro die per le prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici dai centri diurni afferenti alla rete della salute mentale – Provvedimenti*";

RICHIAMATO, altresì, l'articolo unico, punto 19, del Regolamento regionale 26 gennaio 2004, n. 1, recante "*Regolamento applicativo della legge regionale n. 30/2002, ai sensi dell'art. 13, comma 1.A*", nella parte in cui al punto 19.4 stabilisce che: "*Il numero di pazienti seguiti presso il Centro Diurno ed il relativo corrispettivo da attribuire all'Ente Gestore sono definiti tramite accordi tra il Direttore del DSM ed il DG della ASL in base alle oggettive necessità cliniche e alle disponibilità di risorse della ASL. In linea di massima, si suggerisce che ciascun Centro Diurno debba comprendere un numero di 10-15 utenti ed una retta giornaliera di 65-85 euro più IVA correlata alla tipologia delle prestazioni e del personale impegnato*";

RICHIAMATE le sentenze del TAR Molise:

- n. 229/2019, resa sul ricorso numero di RG 101/19, proposto da C.U.S. - Consorzio Utilità

Sociale Società Cooperativa Sociale nei confronti dell'A.S.Re.M. e della Regione Molise, Commissario ad Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del Settore Sanitario della Regione Molise, per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio serbato dalla A.S.Re.M. in relazione alla istanza, in data 29.03.2018, con cui la ricorrente ha chiesto la stipula di un accordo contrattuale per la gestione del Centro Diurno "I Colori della Vita" di Isernia e la conseguente applicazione delle tariffe regionali di riferimento per le strutture accreditate, nonché dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sulla stessa istanza;

- n. 209/22, resa sul ricorso RG 125/21 proposto da C.U.S. – Consorzio Utilità Sociale contro A.S.Re.M., per l'ottemperanza della sentenza T.A.R. Molise n. 229 del 2019;

DATO ATTO di quanto previsto al paragrafo 7.1.3 della citata sentenza TAR n. 209/22: *"Il Tribunale ritiene di dare continuità al proprio precedente di cui alla sentenza n. 296/2020 (RG. 22/2020) - confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 8164/2021 - che si è espressa in termini generali sulla questione della competenza a contrattualizzare le strutture sanitarie accreditate. Nella propria precedente decisione, relativa a fattispecie sovrapponibile a quella in esame, questo T.A.R. ha già chiarito che, nell'attuale fase emergenziale discendente dalla sottoposizione della sanità regionale ad un piano di rientro dal deficit sanitario, compete unicamente al Commissario ad acta provvedere sulle istanze di assegnazione del budget economico e di stipula degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. Il Collegio ritiene dunque di avvalersi della ricostruzione del quadro normativo operata in occasione della sentenza n. 269/2020, e pertanto di ribadire i seguenti principi, de plano estensibili al caso di specie: 'In generale l'art. 8 quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, al comma 2 precisa che sia la Regione che le Unità Sanitarie Locali "anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliere universitarie, e stipulano contratti con quelle private", attribuendo indifferentemente la competenza in materia sia alla Regione che all'azienda sanitaria. Tuttavia, occorre rilevare che, come noto, ormai da oltre un decennio, la Regione Molise è sottoposta ad un piano di rientro dal disavanzo sanitario e al conseguente commissariamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 159 del 2007 (C. Cost. sent. n. 255/2019). Con delibera del Consiglio dei ministri del 7 dicembre 2018, il Governo, nel nominare il nuovo Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro cui è sottoposta la Regione Molise, ha definito l'ampiezza del mandato sostitutivo del neo commissario. Per quel che qui rileva, il Consiglio dei ministri ha attribuito al Commissario anche le funzioni relative alla <<...vii. definizione e sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati, in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con la normativa vigente in materia e con quanto previsto dai punti i. e v.>>. Il provvedimento in questione, non impugnato, individua pertanto nel Commissario ad acta l'Amministrazione competente non solo a determinare i tetti di spesa ma anche a individuare i soggetti da contrattualizzare e a provvedere alla sottoscrizione delle relative convenzioni. D'altro canto, la riformulazione del mandato commissariale a suo tempo delineato con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015 è stata espressamente riconosciuta dalla stessa delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018. Al contrario di quanto sostenuto dalla struttura ricorrente e dal Commissario ad acta, poi, la competenza di quest'ultimo non è smentita dall'art. 2 della L.R. n. 9/2005 che si limita a riconoscere alla Regione il compito di individuare gli obiettivi da assegnare al Servizio sanitario regionale, di ripartire le relative risorse e di verificare il conseguimento degli obiettivi tramite l'impiego di idonei criteri di controllo gestionale e finanziario";*

DATO ATTO che in esito alla sopra citata sentenza TAR Molise n. 209/22 la Società Cooperativa C.U.S in data 26.09.2022, prot. n. 161194/2022, inoltrava istanza di sottoscrizione del contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies del D.Lgs 502/92 in relazione al Centro Diurno "I colori della Vita", accreditato con DCA n. 24/2017;

CONSIDERATO che, ai fini dell'eventuale sottoscrizione del contratto, preliminarmente la Struttura Commissariale con nota prot. n. 199530/2022 faceva richiesta al Servizio della Direzione Generale per la Salute, competente per materia, di informazioni circa la permanenza dell'accreditamento istituzionale, ai sensi della legge regionale n. 18/2008 in capo alla struttura privata Consorzio Utilità Sociale (C.U.S.), accreditata con DCA n. 24 in data 30 marzo 2017 ad erogare prestazioni con oneri a carico del SSR;

DATO ATTO che il Direttore del Servizio "Autorizzazione e Accreditamento" della DG Salute con propria nota prot. n. 200397/2022 in data 01.12.2022 comunicava: *"in esito alla ricognizione effettuata non risultano agli atti del Servizio istanze di rinnovo dell'accreditamento istituzionale prodotte dal rappresentante legale della Struttura in parola, ai sensi della L.R. 18/2018 e ss.mm.ii, art. 17, comma 9 e assegnate alla Direzione Generale per la Salute"* e, successivamente, con prot. n. 202023/2022 del 05.12.2022 rettificava quanto comunicato in precedenza e trasmetteva *"in esito ad una ulteriore ricognizione", l'istanza "prodotta dalla Struttura in parola ed acquisita al prot. reg. n. 140583 del 18.08.2022"*;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto comunicato dal citato Servizio della DG Salute, appariva evidente la circostanza che la Struttura privata richiedente avesse inoltrato istanza di rinnovo dell'accreditamento oltre i termini previsti dalla normativa regionale vigente, ovvero ai sensi della L.R. n. 18/08, *"almeno sei*

mesi prima della scadenza del triennio di validità della concessione dell'accreditamento istituzionale e, comunque, dopo oltre due anni dalla scadenza di validità dell'accreditamento" e che, pertanto, l'originario provvedimento di accreditamento fosse decaduto, a nulla rilevando la tardiva istanza datata 18 agosto 2022;

DATO ATTO che a seguito del preavviso di diniego inviato dalla Struttura commissariale, con nota prot. n. 204111/2022 del 09.12.2022, la struttura richiedente inviava, con nota acquisita al prot. n. 211079/2022 del 27.12.2022, osservazioni e documentazione a supporto dalla quale si evinceva che, contrariamente a quanto comunicato dalla DG Salute, la Società Cooperativa C.U.S. aveva presentato in data 09.08.2019 (protocollo regionale n. 100164/19) regolare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, concernente la permanenza del possesso dei requisiti per il mantenimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 9 della Legge Regionale n. 18/2008 e che, per l'effetto, non risultava decaduta dall'accreditamento istituzionale rilasciato con il DCA n. 24/2017;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 212678/2022 datata 29.12.2022 il Servizio di Supporto alla Struttura Commissariale inviava alla Direzione Salute una richiesta urgente di predisposizione di *"adeguata relazione istruttoria per la puntuale definizione della tariffa da applicare per le prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici dai centri diurni afferenti alla rete della salute mentale"*, nonché della *"bozza del contratto da utilizzare per la conclusione degli accordi per la gestione dei Centri Diurni"*, al fine di *"adottare i necessari provvedimenti consequenziali utili a scongiurare la condanna dell'Amministrazione"*, alla luce delle diverse evidenze, fornite dalla Società Cooperativa C.U.S. con la citata nota n. 211079/2022, *"rispetto alle attestazioni rese dal Servizio Autorizzazione e accreditamento sulla permanenza della validità dell'accreditamento istituzionale di tale struttura, preconditione per l'eventuale conclusione di accordi contrattuali"*;

PRESO ATTO della relazione istruttoria della DG Salute, acquisita al prot. n. 12055/2023 in data 18.01.2023, con allegato schema di accordo contrattuale, *"Accordo contrattuale per l'acquisto di prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai malati psichiatrici dai centri diurni afferenti alla rete della salute mentale"*, da sottoscrivere tra A.S.Re.M. e Società Cooperativa C.U.S., per le attività del Centro Diurno "I Colori della Vita";

CONSIDERATO che in ordine alla puntuale definizione della tariffa da applicare per le prestazioni riabilitative e territoriali, erogate ai malati psichiatrici dai centri diurni afferenti alla rete della salute mentale, la citata relazione rinvia espressamente a quanto stabilito *"al punto 19.4 "Centro diurno" del vigente Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1, applicativo della legge regionale n. 30/2001, che prevede che la quantificazione della tariffa di che trattasi deve essere definita tramite accordi tra il Direttore del Dipartimento di Salute Mentale ed il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria in base alle oggettive necessità cliniche e alle disponibilità dell'Azienda e correlata alla tipologia delle prestazioni e del personale impegnato"*;

RICHIAMATA la nota A.S.Re.M. acquisita al prot. n. 15548/2023 in data 24.01.2023 con la quale, in riscontro alla richiesta della struttura commissariale prot. n. 194574/2022 del 22.11.2022, si confermava la sussistenza di un fabbisogno per le prestazioni erogabili in regime di accreditamento dalla Società Cooperativa C.U.S. per il Centro diurno "I Colori della Vita";

DATO ATTO che il Servizio Supporto alla Struttura Commissariale ha elaborato uno schema di contratto, allegato al presente provvedimento e parte integrante dello stesso (allegato 1), ritenendo necessario modificare lo schema predisposto dalla Direzione Generale per la Salute;

RITENUTO di delegare, anche in considerazione di quanto previsto dal richiamato punto 19.4 del vigente Regolamento Regionale 26 gennaio 2004, n. 1, l'A.S.Re.M. alla sottoscrizione del contratto e alla gestione dell'intero rapporto contrattuale, nonché ad ogni adempimento propedeutico, ivi compresa la determinazione della tariffa da corrispondere alla Società Cooperativa C.U.S. nell'ambito dei parametri individuati con DCA n. 14 del 2022 e delle relative disposizioni;

DATO ATTO che la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2021 al punto xii prevede, tra gli *acta* assegnati al Commissario, la *"definizione dei tetti di spesa e dei conseguenti contratti con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie in coerenza con il fabbisogno assistenziale, con l'attivazione, in caso di mancata stipula del contratto, di quanto prescritto dall'articolo 8-quinquies, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ridefinizione delle tariffe delle prestazioni sanitarie, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente"* escludendo, quindi, la *"sottoscrizione dei contratti con gli erogatori privati accreditati per l'acquisto di prestazioni sanitarie"*;

Su conforme proposta del Direttore del Servizio "Supporto alla Struttura Commissariale", previa istruttoria dell'Ufficio "Supporto Giuridico"

D E C R E T A

Articolo 1

1. Con il presente provvedimento è autorizzata la sottoscrizione dell'accordo contrattuale con la Società Cooperativa C.U.S. per l'anno 2023, per l'acquisto di prestazioni riabilitative e territoriali erogate ai pazienti psichiatrici del Centro diurno "I Colori della Vita", previa verifica, da parte dell'A.S.Re.M., del pieno possesso in capo al medesimo erogatore dei requisiti relativi alla capacità generale a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, previsti dalla normativa vigente, e dei requisiti di cui alla L.R. n. 18 del 2008 e s.m.i.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è approvato lo schema contrattuale, allegato 1 al presente provvedimento.

Articolo 2

1. L' A.S.Re.M. è delegata alla sottoscrizione del contratto e alla gestione dell'intero rapporto contrattuale, nonché ad ogni adempimento propedeutico, ivi compresa la determinazione della tariffa da corrispondere alla Società Cooperativa C.U.S. nell'ambito dei parametri individuati con DCA n. 14 del 2022 e delle relative disposizioni.

Articolo 3

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale - Albo pretorio online - della Regione Molise e nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise e trasmesso al Ministero della Salute, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla Direzione Generale per la Salute della Regione Molise, all'A.S.Re.M. e alla Società Cooperativa C.U.S.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel sito istituzionale della Regione Molise.

**IL SUBCOMMISSARIO AD ACTA
AVV. GIACOMO PAPA**

**IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. DONATO TOMA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82